ALL. E

ACCORDO PER IL SERVIZIO UTILIZZO PUNTI DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI

Tra

Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio - SACBO S.p.A. con sede legale in Grassobbio Via Orio al Serio, 49/51, PEC commerciale@pec.sacbo.it; capitale sociale di Euro 17.010.000 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale, partita IVA e iscrizione n. 00237090162, in persona del Direttore Generale Ing. Amelia Corti, munito degli occorrenti poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito "SACBO",

e

_____ con sede legale in _____ Via _____, n. _____, PEC _____; capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro Imprese di _____, REA _____, Codice Fiscale, Partita Iva e numero d'iscrizione n. _____, nella persona del _____, munito degli occorrenti poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito denominata per brevità "_____"/Operatore,

PREMESSO CHE:

- Tra le parti è in essere un contratto di affidamento spazi in ambito aeroportuale, necessario allo svolgimento dei servizi di _____
- Per lo svolgimento delle suddette attività _____ utilizza autoveicoli, veicoli nonché mezzi e apparati mobili anche con alimentazione elettrica;
- SACBO ha pubblicato e comunicato nel mese di settembre 2025 il Disciplinare per l'Utilizzo dei Punti di Ricarica per Mezzi Elettrici (di seguito "**Disciplinare**"), che regola, unitamente ai suoi propri allegati, il servizio per l'Utilizzo dei Punti di Ricarica per Mezzi Elettrici presenti presso il sedime aeroportuale airside, che si intende integralmente richiamato, vigente e costituente parte integrante del presente accordo (di seguito "**Accordo**");
- Parimenti costituisce parte integrante del presente Accordo l'aggiornamento del Disciplinare di cui al punto pregresso pubblicato nel mese di ottobre 2026;
- _____ ha richiesto a SACBO la possibilità di far accedere i propri mezzi destinati alle attività aeroportuali presso il sistema di ricarica elettrica predisposto da SACBO nei diversi punti del sedime dell'aeroporto, zona air side.

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata le parti stipulano quanto segue.

SCHEMA

Art. 1 PREMESSE.
Le premesse ed il Disciplinare e relativo aggiornamento, con i rispettivi allegati, salvo quanto qui diversamente disposto, fanno parte integrante dell'Accordo.

Art 2: OGGETTO.
L'Accordo ha ad oggetto la fornitura e la gestione del servizio di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi plug-in che l'Operatore utilizzerà effettuerà tramite i punti di ricarica, messi a disposizione da SACBO, installati in varie aree del sedime aeroportuale in zona air side, come meglio previste nell'Allegato A del Disciplinare.
SACBO provvederà al mantenimento dell'infrastruttura, con monitoraggi, verifiche tecniche e ogni correlata manutenzione. Resta in carico a SACBO la gestione amministrativa e la verifica dell'idoneità dei mezzi e la corretta applicazione delle procedure, come meglio specificato al successivo art. 3.
I Mezzi oggetto dell'accordo sono riportati nell'allegato unito all'Accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'utilizzo dei punti di ricarica da parte di _____ costituisce attività interferente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito del contratto di affidamento spazi in essere tra le stesse. Le Parti si impegnano a cooperare e coordinarsi ai fini della prevenzione dei rischi da interferenza, aggiornando, laddove necessario, il DUVRI già in essere con le informazioni relative ai rischi specifici connessi al servizio di ricarica oggetto del presente Accordo.

Art. 3: OBBLIGHI DEL GESTORE
SACBO si impegna a:
- Fornire i servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura di ricarica, come descritta nell'allegata planimetria (Allegato A);
- Fornire per ciascun mezzo autorizzato al servizio apposita vetrofania;
- Garantire che l'infrastruttura di ricarica sia mantenuta in conformità alle norme di sicurezza vigenti (CEI e normativa applicabile), sottoposta a verifiche periodiche e a interventi di manutenzione preventiva;
- Fornire le necessarie informazioni sulle diverse modalità di utilizzo dell'infrastruttura con particolare riferimento ai rischi specifici connessi all'uso dei punti di ricarica ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008.
- Qualora si rendesse necessario, in caso di problemi di interruzione del servizio, intervenire fornendo assistenza tecnica, con modalità che garantiscano, in ogni caso, il ripristino del servizio nel minor tempo ragionevolmente possibile.

Art. 4: OBBLIGHI DELL'OPERATORE E RESPONSABILITA'
_____ si impegna a:
- Comunicare a SACBO il parco autoveicoli e mezzi che accederanno al servizio. E' obbligo di _____, ove intervengano variazioni, aggiornare l'elenco mezzi di cui al comma precedente, dandone comunicazione immediata a SACBO per le azioni di competenza.
- Esporre per ciascun mezzo la vetrofania consegnata da SACBO;
- Utilizzare con la massima diligenza l'infrastruttura di ricarica.
- Utilizzare il servizio esclusivamente per la ricarica di veicoli compatibili, garantendo che gli stessi siano conformi alla normativa vigente e mantenuti in efficienza rispettando le istruzioni tecniche fornite da SACBO e dal Disciplinare.

SCHEMA

- Comunicare tempestivamente a SACBO eventuali malfunzionamenti, danni o utilizzi non autorizzati dell'impianto di ricarica, astenendosi dall'utilizzo in caso di dubbio sulla sicurezza del punto di ricarica.
- formare adeguatamente il proprio personale addetto all'utilizzo dei punti di ricarica sui rischi specifici connessi (rischio elettrico, corretta gestione dei cavi di ricarica, comportamento in caso di anomalia), nonché dotarlo dei DPI eventualmente necessari;
- In caso di smarrimento, sostituzione per danneggiamento o malfunzionamento del tag RFID dedicato per causa imputabile all'Operatore, _____ si impegna a versare il corrispettivo pari a €30,00 (Euro trenta/00) oltre IVA ciascuno.

_____ assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo del servizio di ricarica, mantenendo indenne Sacbo da qualsiasi danno cagionato a persone o cose durante l'utilizzo.

Art. 5 DURATA.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2028.
Alla scadenza l'Accordo sarà tacitamente prorogato di anno in anno per non più di due volte, salvo disdetta da inviarsi a mezzo pec, a cura della parte interessata, tre mesi prima della scadenza.
E' data facoltà alle parti di recedere al presente accordo con un preavviso di un mese, da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r..

Art. 6: CORRISPETTIVI

_____ corrisponderà a SACBO l'importo calcolato in base al numero ed alla tipologia di mezzi utilizzati per al servizio di ricarica. Ciascun mezzo sarà munito di apposita vetrofania. In applicazione delle tariffe in vigore - allegato D (allegato dell'aggiornamento del Disciplinare) l'importo mensile per ciascuna tipologia di mezzo è così suddivisa (sulla base del numero e tipologia di mezzi):

- BUS € 840,00 (Euro ottocentoquaranta/00) oltre IVA,
- GPU € 355,00 (Euro trecentocinquantacinque/00) oltre IVA,
- TRATTORE TRAINO ELETTRICO € 80,00 (Euro ottanta/00) oltre IVA,
- AUTO € 115,00 (Euro centoquindici/00) oltre IVA.

Per un totale annuo pari a €_____, sulla base dei mezzi indicati nell'allegato al presente contratto. Tale importo potrà variare qualora intervengano incrementi o decrementi dei mezzi attualmente oggi dichiarati.
Gli importi sopra descritti resteranno in vigore sino al 30.06.27.
In seguito le tariffe potranno essere soggetti a variazione con le modalità previste nell'aggiornamento del Disciplinare.

Art. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.

_____ corrisponderà a SACBO mensilmente in via anticipata l'importo pari a 1/12 del totale annuo di cui all'art. 6, a fronte di fatture con scadenza 30 gg dalla data di emissione.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo nonché di tutti gli oneri derivanti dal presente Accordo, senza necessità di messa in mora, SACBO, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, addebiterà a ____ gli interessi legali di mora nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 5 e ss. del D. Lgs. 231/02, calcolati dalla scadenza del pagamento della fattura fino alla data di effettivo pagamento.

SCHEMA

Art. 8 - AUTORITA' - DISPOSIZONI VINCOLANTI

Le parti sono a conoscenza che il presente accordo potrà essere oggetto di modifica o risoluzione a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da autorità a ciò titolate.

Art. 9 - PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA

In caso non fossero rispettati gli obblighi previsti agli articoli 4 (Obblighi dell'Operatore) e 7 (Modalità di pagamento), SACBO procederà:

- Al primo inadempimento, ad una immediata contestazione scritta da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC;
- Riscontrato il reiterarsi del medesimo inadempimento, all'applicazione di una penale pari a €150,00 (Euro centocinquanta/00); Il pagamento della penale dovrà essere effettuato dall'Operatore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Dopo un terzo inadempimento, SACBO si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo ex art 1454 c.c., rimanendo impregiudicata la possibilità di richiedere il risarcimento di ogni altro maggior danno subito.

Art. 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANTI DELLE PARTI.

A tutti gli effetti del presente accordo, compreso la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, le parti dichiarano di eleggere il loro domicilio presso le rispettive sedi legali. Le comunicazioni potranno essere eseguite anche mediante PEC agli indirizzi indicati dalle parti nell'intestazione del presente contratto.

Per SACBO il referente del presente accordo è l'Ing. Matteo Baù, Direttore Commerciale Non Aviation.

Per _____ il referente del presente accordo è _____.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bergamo.

Art. 12 – REGIME FISCALE E SPESE

SACBO, ai fini strettamente ed esclusivamente fiscali, dichiara di fatturare i corrispettivi con l'applicazione dell'I.V.A., se dovuta.

Il presente Accordo, ai sensi del dpr 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii., sarà registrato solo in caso d'uso e con applicazione dell'imposta in misura fissa.

Le spese del presente atto, ivi incluse quelle di eventuale registrazione, ove necessario, sono a totale carico dell'Operatore.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del D. Lgs. 101/2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi/attività oggetto dell'Accordo.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività

SCHEMA

di cui al presente Accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione dell'Accordo stesso.
Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti si danno atto che l'esecuzione del presente Accordo non comporta il trattamento di dati personali di terzi di cui SACBO è Titolare da parte del Comodatario.
Nel caso in cui l'esecuzione dell'Accordo dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte del Comodatario per conto di SACBO, il Comodatario stesso sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Art. 14 -- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano e si obbligano - anche per conto dei propri collaboratori e/o dipendenti - a considerare quali Informazioni Riservate tutte le informazioni, le notizie, i dati e i documenti comunque acquisiti o comunicati in occasione o nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo.

Art. 15 – ASSICURAZIONI

_____ dichiara e garantisce che per quanto riguarda i mezzi che beneficiano del servizio di ricarica è in essere apposita polizza con primaria compagnia di assicurazione a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, che dovrà essere rispondente ai criteri e ai massimali previsti per la circolazione in airside
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, _____ consegnerà copia della polizza/certificato a SACBO per ogni verifica ed eventuale richiesta di integrazione.
La suddetta polizza sarà mantenuta costantemente in vigore per tutta la durata dell'Accordo e dovrà risultare operante a tutti gli effetti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 16 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE – CODICE ETICO COMPORTAMENTALE DI GRUPPO

_____ si impegna a prendere piena conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di SACBO Spa, nonché del Codice Etico Comportamentale di Gruppo (disponibili sul sito https://www.milanbergamoairport.it), di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettare i principi ivi previsti ed a farli rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti nell'esecuzione del Contratto.
L'inosservanza di tale obbligo, così come la commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 e succ. mod. e int. accertato con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché l'irrogazione di misure coercitive nei confronti del Legale Rappresentante o di sanzioni interdittive, anche in via cautelare, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà SACBO SpA, mediante dichiarazione scritta, di volersi avvalere della presente clausola di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

SCHEMA

I presente atto viene firmato dai contraenti digitalmente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Grassobbio,

SACBO SPA _____

SCHEMA

Allegato: Elenco mezzi elettrici

S.A.C.B.O. S.p.A.
Via Orio al Serio, 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) Italy
T +39 035 326.405 - **F** +39 035 326.339
Cap. Soc. € 17.010.000 i.v. - **C.F. e P.IVA** IT 00237090162 - **R.E.A.** n° 133034
Codice destinatario SDI: 55PBQXP
www.milanbergamoairport.it